



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FINALIZZATI ALLA
QUALIFICAZIONE DELL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO IN ALTO APPRENDISTATO
(Revisione Regolamento sottoscritto in data 04/05/2012)**

Premessa

L'Università degli Studi di Trento, l'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bolzano, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, la Fondazione Luigi Negrelli e la Provincia Autonoma di Trento, hanno sottoscritto la "Convenzione per l'istituzione di un programma di tirocini finalizzato alla qualificazione dell'accesso alla professione di ingegnere e all'inserimento lavorativo in alto apprendistato" (d'ora in poi denominata Convenzione).

Il programma mira a:

- promuovere la figura professionale dell'ingegnere e favorire la formazione al lavoro dei laureati in ingegneria e la loro partecipazione attiva a processi di produzione di innovazione e di sviluppo di impresa;
- supportare la transizione dei laureati in ingegneria dall'università al mondo del lavoro e, a tale fine, sperimentare l'utilizzo dell'alto apprendistato quale strumento privilegiato per rispondere sia ai bisogni di professionalità del territorio sia alle aspettative occupazionali dei giovani;
- qualificare l'accesso alla professione di Ingegnere offrendo la possibilità di aderire a un percorso di tirocinio formativo mirato al superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione che possa anche essere propedeutico al successivo ingresso nel mondo del lavoro, anche tramite contratto di apprendistato;
- dare una maggiore rilevanza, pur nel rispetto del vigente impianto normativo relativo all'accesso alla professione, alla verifica delle competenze fondata anche sull'esperienza lavorativa o di formazione/lavoro;

Nell'ambito di questo programma l'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (d'ora in poi denominato Ordine) promuove il servizio presso i propri iscritti al fine di individuare i soggetti disponibili e idonei ad ospitare i giovani neolaureati in tirocinio. Il presente regolamento è redatto attenendosi a quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 1 - Lo scopo e il campo di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'Ordine e i soggetti che, possedendo i requisiti di cui al successivo art. 4, richiedono di ospitare nella propria struttura uno o più giovani laureati della facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trento.

L'attuazione del servizio richiederà la sottoscrizione di una convenzione di tirocinio tra l'Ordine, la Fondazione Negrelli, l'Università e il soggetto ospitante.

Art. 2 - Destinatari, obiettivo e durata del tirocinio

1. Il tirocinio è rivolto a laureati non ancora abilitati dei corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trento.

2. Il tirocinio è finalizzato a far acquisire al tirocinante conoscenze pratiche di base necessarie al futuro svolgimento della libera professione. Nell'impegno del tirocinante rientra anche la frequenza ai corsi di approfondimento descritti nel successivo art. 13.

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi, cui corrisponde un impegno pari a 800 ore che comprendono le ore di formazione obbligatoria di cui all'art. 13. Al termine, per il medesimo tirocinante, su presentazione di un nuovo progetto integrativo può essere prolungato il periodo di tirocinio entro i limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

Art. 3 - Definizione del progetto formativo

1. Ogni tirocinio viene formalizzato con la stesura di un progetto formativo e di orientamento, attivato sulla base della Convenzione, che è sottoscritto:

- a. dal tirocinante;
- b. dal referente della struttura ospitante;
- c. dal tutor universitario;
- d. dal responsabile dei progetti di tirocinio dell'Ordine.

2. Il progetto formativo descrive il percorso di formazione e apprendimento previsto per il tirocinante, indicando gli ambiti in cui il tirocinante dovrà svolgere la propria attività. Il progetto formativo deve essere redatto coerentemente a quanto previsto dagli articoli che disciplinano gli impegni delle Parti firmatarie della Convenzione.

Art. 4 - Caratteristiche dei soggetti ospitanti

1. Per poter realizzare i tirocini i soggetti ospitanti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere un titolare (o libero professionista o socio o rappresentante legale, o per delega) iscritto all'Albo degli Ingegneri;
- b) disporre di una postazione di lavoro completa di tutti gli strumenti necessari da destinare al/i tirocinante/i e adeguata in relazione al tipo di attività prevista dal progetto formativo.

2. Il numero dei tirocinanti da ospitare, in base alla normativa (DM n. 142 del 1998 e LP del 27/12/2011 n 18 art 4 bis e deliberazione n. 1953/2017), dipende dal numero complessivo dei dipendenti del soggetto ospitante; più nello specifico:

- 0 - 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante
- 6 – 19 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti
- 20 dipendenti a tempo indeterminato e oltre: 10% del totale degli stessi dipendenti.

Ai fini della determinazione del numero dei tirocinanti la normativa (L.P. n. 18/2011 art, 4 bis comma 8) specifica che “... i soci lavoratori delle cooperative e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali possono essere considerati “dipendenti” a tempo indeterminato, a eccezione di uno ...” (in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità).

3. I soggetti ospitanti al termine del tirocinio possono, nel rispetto della normativa vigente sul contratto di apprendistato, trasformarsi in datori di lavoro.

Art. 5 - Bandi di partecipazione, requisiti e selezione degli idonei

1. L'Università, con cadenza almeno semestrale, pubblica specifici bandi di selezione per un numero di tirocini pari al numero delle disponibilità segnalate dai soggetti ospitanti, specificando eventualmente il numero di tirocini collegabili a un percorso di alto apprendistato della durata di almeno un anno.

2. La selezione avviene sulla base del curriculum vitae presentato dal candidato, che deve essere completo del curriculum studiorum. Possono partecipare alla selezione:

- a) i laureati da non più di 12 mesi dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Ingegneria dell'Università che hanno ottenuto un punteggio di laurea pari almeno a 99/110;
- b) i laureati da non più di 12 mesi dei corsi di laurea triennale della Facoltà di Ingegneria dell'Università che hanno ottenuto un punteggio di laurea pari almeno a 99/110 e che non risultano iscritti a un corso di laurea magistrale.

3. La Commissione di cui all'art. 14, d'ora in poi denominata "Commissione", redige l'elenco dei candidati idonei a svolgere il tirocinio e ne cura la trasmissione alle Parti, le quali hanno l'onere di diffonderlo a tutti i soggetti ospitanti individuando gli strumenti più idonei a facilitare l'incontro tra candidati ammessi e soggetti ospitanti.

Art. 6 - Borse di studio e modalità di erogazione

Per ogni tirocinante è prevista una borsa di studio di natura indennitaria che corrisponde ad un importo lordo pari almeno al 60% dell'importo lordo delle borse di dottorato erogate dall'Università. Ad oggi la borsa di dottorato è di Euro 13.638,00 annui; il 60% equivale ad una mensilità di Euro **681,90** da corrispondere al tirocinante. A tale mensilità vanno aggiunti gli oneri fiscali che spettano al soggetto ospitante (IRAP), le spese amministrative (cedolino mensile, dichiarazione 770, CUD annuale), nonché eventuali costi inerenti all'osservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e all'integrazione della copertura INAIL.

1. L'importo delle borse è a carico del soggetto ospitante. La borsa è erogata dal soggetto ospitante, secondo modalità da definire, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 8, comma 1 lett. e).
2. Il soggetto ospitante e il tirocinante, in caso di gravi e giustificati motivi, possono interrompere l'attività di tirocinio, dandone tempestiva comunicazione alla Fondazione L. Negrelli e alla Commissione e inviando, contestualmente a detta comunicazione, una relazione sull'attività svolta fino a quel momento dal tirocinante. In questo caso la borsa di studio viene corrisposta per la quota parte del tirocinio svolto.

Art. 7 - Impegni degli Ordini

L'Ordine si impegna a:

- a) informare i propri iscritti in merito al programma definito nella Convenzione, all'impegno finanziario richiesto e agli impegni nei confronti del tirocinante/apprendista, come definiti nell'art. 8;
- b) far pervenire con cadenza trimestrale alla Commissione l'elenco dei soggetti disponibili ad ospitare i tirocinanti, segnalando i soggetti interessati a promuovere un percorso di alto apprendistato;

- c) designare il responsabile che sottoscrive i progetti formativi e a cui spetta la verifica del corretto svolgimento dei tirocini; al responsabile possono riferirsi il tirocinante e il tutor universitario, per eventuali problemi con il soggetto ospitante, e il referente della struttura ospitante, per eventuali problemi con il tirocinante;
- d) monitorare il rispetto degli impegni finanziari da parte dei singoli soggetti ospitanti propri iscritti e la loro fattiva collaborazione con la Fondazione L. Negrelli.

Art. 8 - Impegni del Soggetto Ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a. individuare un referente della struttura che segua e verifichi l'attività formativa del tirocinio e al quale il tirocinante possa rivolgersi per eventuali necessità di tipo organizzativo;
- b. comunicare al centro per l'impiego di riferimento l'avvio del tirocinio entro almeno una settimana dall'avvio del tirocinio e invia la ricevuta all'ufficio Stage e placement dell'UNI;
- c. inviare alla Fondazione L. Negrelli, entro 3 mesi dall'inizio del tirocinio e successivamente entro 1 mese dalla conclusione dello stesso, prova dell'avvenuta erogazione della borsa di studio di cui all'art. 6, con indicazione dell'impegno orario richiesto al tirocinante nel periodo temporale cui si riferisce la borsa erogata;
- d. rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio, garantendo al tirocinante le migliori condizioni possibili per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo;
- e. favorire la partecipazione del tirocinante ai corsi di approfondimento;
- f. verificare costantemente lo stato di avanzamento del progetto di tirocinio, segnalando tempestivamente alla Fondazione L. Negrelli eventuali variazioni o elementi che ostino all'erogazione della borsa di studio o che ne riducano l'entità in relazione all'effettivo apporto del tirocinante;
- g. curare la definizione del percorso formativo dell'apprendista, di concerto con la Commissione.

Art. 9 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a :

- a. gestire la diffusione dei bandi di selezione per lo svolgimento dei tirocini;
- b. garantire per ogni tirocinio un tutor universitario;
- c. curare l'iter amministrativo di avvio dei tirocini nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tirocini - art. 18 legge 24 giugno

- 1997, n° 196, e D.M. 25 marzo 1998, n° 142 - compresa in particolare la trasmissione di copia della "convenzione di tirocinio" e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d. definire, di concerto con le Parti firmatarie, i contenuti dei corsi di approfondimento di cui al successivo art. 13 assicurandone il coordinamento.

Art. 10 - Impegni della Fondazione L. Negrelli

La Fondazione L. Negrelli si impegna a:

1. Comunicare all'Ufficio Stage e Placement dell'Università il verbale della commissione di cui al artt. 14 in merito alla valutazione dei tirocinanti idonei e la loro assegnazione ai soggetti ospitanti;
2. organizzare la visita di reciproca conoscenza tra tirocinante e soggetto ospitante presso la sede di quest'ultimo;
3. verificare la regolare erogazione della borsa di studio di cui all'art. 6 e segnalare alla Commissione eventuali comportamenti, da parte del tirocinante o del soggetto ospitante, non coerenti con le finalità del presente accordo;
4. comunicare alla Divisione Career Service dell'Università eventuali interruzioni di tirocinio o variazioni rispetto a quanto previsto dal progetto formativo.

Art. 11 - Impegni della Provincia autonoma di Trento

La PAT, nel quadro delle azioni, anche sperimentali, volte al sostegno dei giovani che intendono avviarsi alle professioni e in armonia con la normativa vigente, si impegna a:

- a) individuare possibili misure, anche integrative delle borse di studio di cui all'articolo 6, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio;
- b) supportare i percorsi di formazione previsti dall'art.13.

Art. 12 - Impegni del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- d) seguire le indicazioni del referente del soggetto ospitante e rispettare i regolamenti disciplinari della struttura ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
 - e) riferirsi al responsabile dei progetti dell'Ordine per eventuali problemi con il soggetto ospitante;
 - f) comunicare tempestivamente eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto formativo e di orientamento (cambio sede, variazioni d'orario, assenze, variazioni sulla durata del tirocinio) e seguire le indicazioni ricevute in merito.
2. Nel corso e al termine dell'esperienza il tirocinante è inoltre tenuto ad autorizzare il soggetto ospitante all'utilizzo dei risultati della propria attività di tirocinio.

Art. 13 - Attività formative di approfondimento

1. L'Università garantisce la propria disponibilità a concorrere alla realizzazione di corsi di approfondimento destinati ai tirocinanti e agli apprendisti in materie economiche, giuridiche e su argomenti di interesse collegati all'esperienza di tirocinio e al percorso di apprendistato, i cui contenuti sono individuati dalla Commissione.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'attivazione dei corsi di approfondimento destinati ai tirocinanti sono concordati tra le Parti, tenuto conto del supporto finanziario che può essere garantito dalla Fondazione L. Negrelli, dalla PAT o da altri soggetti.

Art. 14 - Commissione

1. Il controllo e la gestione del progetto di cui al presente Regolamento sono esercitati da una Commissione costituita da un rappresentante dell'Università (il Preside della Facoltà di Ingegneria di Trento o un suo delegato), da un rappresentante per ciascuno degli Ordini firmatari e da un membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento. La Commissione elegge al suo interno il Presidente.
2. La Commissione:
- a. valuta le proposte di tirocinio avanzate dai soggetti proponenti e trasmette all'Università l'elenco dei soggetti idonei ad ospitare l'attività di tirocinio;
 - b. redige l'elenco dei candidati ammessi a svolgere il tirocinio e ne cura la trasmissione alle Parti;
 - c. definisce il programma e le modalità di svolgimento dei corsi di approfondimento e formula proposte in ordine alla copertura dei conseguenti oneri finanziari;
 - d. verifica periodicamente lo stato di avanzamento del progetto di cui alla Convenzione;
 - e. dispone l'interruzione dell'attività di tirocinio per inadempienza riconducibile al tirocinante;

- f. provvede a escludere il soggetto ospitante che non rispetti la regolare erogazione della borsa di studio dalla lista dei soggetti accreditati ai sensi del presente accordo
 - g. monitora l'effettiva trasformazione dei tirocini in inserimenti lavorativi.
3. La Commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Art. 15 - Certificazione

1. Sia le ore di tirocinio, sia le ore impegnate nei corsi di approfondimento vengono annotate su apposito registro. Al termine del tirocinio viene rilasciato a ogni tirocinante un documento attestante l'attività svolta e i risultati conseguiti, che è sottoscritto dal referente della struttura ospitante, dal responsabile dei progetti di tirocinio dell'Ordine cui afferisce la struttura ospitante e dal tutor universitario.
2. La formazione prevista all'interno di ogni percorso di apprendistato viene attestata e certificata con modalità previste dalla normativa vigente, come disposto dai competenti Servizi della PAT.

Art. 16 - Coperture assicurative

1. Durante il periodo di tirocinio l'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (Compagnia INA - Assitalia - Ag. di Trento polizza n° 088/429120) e per la responsabilità civile verso terzi (Compagnia Lloyd's of London - Ag. di Pistoia polizza n° 1861391). L'Università, inoltre, garantisce la copertura INAIL mediante la speciale forma "gestione per conto" dello Stato prevista dal combinato disposto dagli articoli 127 e 190 del Testo Unico n° 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10.10.1985. In caso di incidente occorso al tirocinante nello svolgimento delle attività di tirocinio, lo stesso tirocinante dovrà comunicarlo immediatamente all'Università e al soggetto ospitante, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria. Le coperture assicurative comprendono anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi del soggetto ospitante e comunque rientranti nelle attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 09.04.2008 n.81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. Compete al "Datore di lavoro" del Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, nonché l'eventuale sorveglianza sanitaria.

Art. 17 - Trattamento dati

Ogni Ordine si impegna a notificare ai soggetti ospitanti, propri iscritti, che i dati raccolti loro riguardanti verranno utilizzati al solo scopo di promuovere e realizzare i progetti di tirocinio previsti dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 18 - Durata del Regolamento e norme finali

1. Il presente regolamento decorre dalla data sottoindicata, ha validità di due anni rinnovabili automaticamente. Eventuali modifiche del presente regolamento saranno comunicate ai soggetti interessati a cura della Fondazione L. Negrelli.
2. I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con il tirocinante, ai sensi del presente Regolamento e della Convenzione, non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro, né danno inoltre luogo a diritti sulla trasformazione del tirocinio in percorso di alto apprendistato
3. Il tirocinio disciplinato dal presente Regolamento e dalla Convenzione non dà luogo a diritti ai fini dello svolgimento dell'Esame di stato per l'accesso alla professione di Ingegnere. Nel caso di revisione della normativa relativa all'accesso alla professione di Ingegnere il presente Regolamento sarà rivisto al fine di recepire le nuove disposizioni normative.


Verona, 21 ottobre 2019

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E

PROVINCIA

Il Presidente

Ing. Andrea Falsirollo



FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI

dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento

Il Presidente

Ing. Antonio Armani

